

Proposta di legge del Deputato  
Beniamino Martinelli presentata  
alla precedente legislatura il 18  
agosto 1849 sotto l'epigrafe in  
considerazione nella tornata del  
23 detto mese -

Custodia e cura dei Mentecatti.

Capo I.

Dei luoghi in cui debbono essere  
professi e ricoverati e assistiti  
i mentecatti.

Art. 1° Tutti i mentecatti i quali compromettono la quiete e la sicurezza pubblica debbono essere collocati in stabilimenti destinati esclusivamente alla cura delle malattie mentali.

In questi stabilimenti potranno essere ammessi gli affetti in altre specie di alienazione mentale, purché non si possa prestare assistenza fuori del luogo domiciliato.

Art. 2° Questi stabilimenti sono pubblici o privati.

Art. 3° Gli stabilimenti pubblici sono posti sotto la direzione della pubblica autorità.

Art. 4° Gli stabilimenti privati, e fra quelli somministrati da un privato o da una società, ed espressamente destinati a ricoverare uno o più mentecatti, sono autorizzati dal Ministero dell'Interno e posti sotto la sorveglianza della pubblica autorità.

Art. 5° Nel regolamento di cui all'art. ultimo verranno stabilite le condizioni alle quali saranno autorizzati gli stabilimenti.

privati, e i casi nei quali ne potrà uno  
venire abrogate le concessioni.

Art. 6° In nessun caso un mentecatto potrà  
essere rinchiuso in alcuna prigione, quant  
anche la detenzione ~~non~~ <sup>soltanto</sup> ne fosse ~~una~~ provvi-  
soria.

Art. 7° Nei comuni in cui esiste uno spedale ad  
un ospizio, vi sarà in questi casi istituito un  
sito appropriato nel quale il mentecatto  
verrà rinchiuso <sup>temporaneamente</sup> e  
sostituito ad ospizio finché non si possa  
collocare in apposito stabilimento.

In quei comuni che non possiedono spedale  
o ospizio sarà destinato <sup>o</sup> tali autorità mu-  
nicipale un conveniente locale per tale oggetto.

#### Capo II

#### Dei Municipi, e della direzione dei pubblici Stabilimenti.

Art. 8° In ogni pubblico stabilimento vi sarà  
una commissione amministrativa composta  
di sette membri. Il Presidente della provincia  
in cui si trova lo stabilimento, due consiglieri  
provinciali amministrativi ed il medico in  
capo dello stabilimento ne saranno membri  
nati. Gli altri tre <sup>Uomini</sup> ~~stabilimenti~~ nominati dal  
Re sulla proposta del Ministro dell'Interno.  
Essi tre membri ed i due consiglieri  
provinciali rimarranno in carica per un  
quinquennio. Dei primi quattro anni  
se ne estirano uno a sorte successivamente  
La loro autorità sarà regolata dall'anzianità

della nomina. Potranno essere vietati.  
Art. 9. Questa Commissione amministrerà i fondi  
e le rendite dello stabilimento:

farcurate ed acquisti, ed uniformarsi al  
regolamento per le opere approvate  
col n. 10 del 26. ottobre 1836:

sovrintendere alle spese occorrenti per man-  
tenuti:

provvedere ai loro affari finché non sono  
assistiti da congiunti, da tutori od ammi-  
nistratori o tutori del loro padre, dei  
quali ultimi solleciterà la nomina:

promuovere presso le competenti autorità  
quei provvedimenti che giurino più van-  
taggiati ai mentecatti:

corrispondere con le diverse autorità, coi  
congiunti, col tutore od altri interpellati  
per tutto quanto riguarda i mentecatti.

Dirige la segreteria e la Cancelleria il tutto  
secondo il prescritto nel regolamento di cui  
soli art. ultimi.

Art. 10. La direzione interna d'ogni pubblico-  
stabilimento è affidata ad un Medico-  
capo nominato dal Re sulla proposta  
del Ministro dell'Interno, previo il parere  
del Consiglio <sup>Superiore</sup> di Sanità.

Art. 11. Il Ministro dell'Interno, gli Intendenti  
generali delle Divisioni, gli Intendenti delle  
Provincie, e i Consigli di Sanità eserciteranno  
la sorveglianza sui privati stabilimenti  
esistenti nei loro rispettivi distretti.

37  
Capo III

Delle autorità alle quali spetta  
di permettere, o di decretare il  
collocamento di mentecatti negli  
Stabilimenti:

Art. 12. Spetta agli Intendenti generali della Divisione amministrativa, agli Intendenti delle provincie, e in caso d'urgenza ai Sindaci (col concorso in consiglio degli esd' sua persona. Dell'arte) il permettere o decretare il collocamento dei mentecatti negli stabilimenti dello stato, con obbligo a questi ultimi di farne immediatamente rapporto all'Intendente della provincia, ed agli Intendenti provinciali di ragguagliare entro il più breve termine l'Intendente della rispettiva divisione.

Art. 13. Compete ai Magistrati d'appello e ai Tribunali di prima istanza di decretare il pronto collocamento nei detti stabilimenti di qualunque individuo o condannato il quale venga riconosciuto affetto da aberrazione mentale.

Art. 14. Il Ministro dell'Interno, previo consenso quello dell'Estero, permette che i mentecatti vengano trasferiti e collocati in stabilimenti stranieri.

14  
Capo 1<sup>o</sup>.

Delle richieste richieste per l'ammissione dei mentecatti negli stabilimenti dello Stato, e per il loro collocamento all'estero.

art. 18. Per l'ammissione d'un mentecatto in un pubblico o privato stabilimento, qualora la domanda sia fatta da: di lui congiunti, dal tutore, o altro interposto si richiedono i seguenti documenti:

1.° Atto di nascita del mentecatto, ed altre carte per cui possa essere accertato il nome, cognome e l'età del medesimo;

2.° Attestazione giurata di due persone non parenti, né interposte, fatta dinanzi al giudice del mandamento in cui dimora il mentecatto, dalla quale risulta degli atti di pazzia de lui: sommessi;

3.° Dichiarazione giurata d'un medico, il quale non sia né parente né affinisino al secondo grado inclusivamente tanto del mentecatto, quando di chi ne domanda il ricovero, e non sia adetto al servizio dello stabilimento in cui lo si vuole far ricoverare.

Questa dichiarazione, come l'attestazione di cui al n.° 2 di questo articolo, non saranno più valide: quindici giorni dopo la loro data.

art. 16. Per i militari in attività di servizio basterà la domanda fatta dal comandante del corpo o del locale in consiglio d'amore.

- istrazioni, e rivedata dalla Dichiarazione di un medico.
- Art. 17 Per ottenere la permesso di cui all'art. 14, oltre ai documenti enunciati all'art. 15, sarà necessario il consenso del Consiglio di famiglia -
- Art. 18 Le domande su scritto per ammissione, rivedate dei documenti prescritti negli articoli precedenti, e firmate dal Sindaco, dovranno essere presentate all'Intendente della provincia in cui è domiciliato il mentecatto.
- Art. 19 Il mentecatto non sarà più ricevuto negli stabilimenti, qualora la data del Decreto d'ammissione e quella della presentazione siano scorsi più di dieci giorni. Allorché il mentecatto non dimora nel luogo dello stabilimento, questo termine s'intenderà prorogato di un giorno per ogni tre miglia metra di distanza, e più ancora nei casi di straordinario impedimento.

#### Capo V

Dei mentecatti custoditi in ospedali  
nel domicilio proprio o dei loro congiunti  
o affidati ai altri fuori di pubblici  
o privati stabilimenti autorizzati dal  
Governo -

art° 20 Nessuno potrà essere battuto  
come mentecatto ~~o~~ <sup>tante</sup> nel proprio do-  
micilio, ~~o~~ <sup>quante</sup> altrove, né da suoi parenti,  
né da chiunque altri, se non sotto  
le seguenti condizioni:

1° che non venga dato avviso al Sindaco  
del comune, il quale ne renderà tosto  
informato l'Intendente della Provincia

2° che la persona considerata come  
mentecatta sia nel termine di otto giorni  
al più visitata ed esaminata da due medici  
non parenti né affini suo al terzo grado  
od altrimenti interpellati: si presolerà inferno  
che non quelli che intendono tuttorlo o  
farlo tuttorire.

3° che dalla critica ragione de' medici suddetti  
risulti non solamente l'alta valle della  
pazzia, ma che la pazzia stessa non è di  
natura da rendere al inferno pericolosi a  
se od agli altri.

4° che un tale certificato sia rinnovato  
almeno ogni tre mesi.

art° 21. Il certificato di cui all'art° precedente  
dovrà essere consegnato al Sindaco del  
comune in cui è domiciliato il mentecatto,  
e il Sindaco, conservandone l'originale, ne  
trasmetterà immediatamente copia conforme  
autenticata dal Consiglio delegato all'  
Intendente della Provincia.

art. 22. Il Sindaco, l'Intendente delle Province  
o la persona da lui delegata riferiranno  
il mentecatto, sempreché giurichessa  
opportuno, accompagnato da un medico  
affianco di riconoscimento. Se l'infermo è  
afflittito e trattato in quei modi che  
il suo stato richiede.

Qualora risulti a queste autorità di  
qualche negligenza, potranno o ritardare  
senza dilazione il trasporto del mentecatto  
in un apposito stabilimento.

Art. 23. I contumaci, gli art. 20 saranno  
risponsabili di tutti gli inconvenienti  
che da tale loro trascuranza potessero  
derivare.

## Capo VI

Delle norme da tenersi durante il  
soggiorno dei mentecatti nei pubblici  
stabilimenti e delle condizioni per  
la loro uscita.

Art. 24. È obbligo della Commissione di  
notificare entro il più breve termine possi-  
bile all'Intendente generale della Provincia  
in cui si trova lo stabilimento, e all'Intendente  
della provincia in cui è domiciliato il  
mentecatto, l'esistenza di ciascun mentecatto  
accompagnando la notificazione con un  
certificato del medico dello stabilimento.  
L'Intendente provinciale ne renderà infor-  
mato il Sindaco del comune di domicilio  
del mentecatto.

art. 25. Le Commissioni d'oculi parimenti  
trasmetteranno ogni quindici giorni all'  
Intendente Generale della Divisione in cui  
è situato lo stabilimento, una relazione  
delle malattie ~~che si verificano~~  
~~mentali, e del movimento d'entrata e d'~~  
uscita <sup>di muniti</sup> in questo periodo.

art. 26. Le Commissioni d'oculi inoltre ogni tri-  
mestre un esatto ragguaglio sullo stato  
fisico e mentale di tutti i ricoverati nello  
stabilimento all'Intendente Generale della  
Divisione, il quale ne trasmetterà copia  
al Ministro del Interno.

art. 27. Sarà autorizzata l'uscita dallo stabi-  
limento ~~agli individui di mente sana~~  
alle persone ricoverate quali mentecatti  
nei casi seguenti:

1° quando sono restituite in sanità  
di mente.

2° quando non videro segni di pazzia  
nei venti giorni del loro ricovero, se  
trattati di pazzia continua, e nei due  
mesi se la pazzia è intermittente.

3° quando ne viene fatta domanda dai  
congiunti, dal tutore o da altro interposto  
giuridico consistente ed attestato dal medico in  
carico dello stabilimento che il mentecatto,  
ammoché non guarito, è più in istato  
innocuo, e facile ad essere assistito.

nelle proprie famiglie.

In questo caso l'Intendente generale  
(o la Direzione provin. decretata d'ufficio  
l'usato.

art. 28. L'usato di qualunque ricoverato dallo  
Stabilimento dovrà sempre essere autorizzato  
con decreto del Intendente generale della  
D<sup>ca</sup> amministrativa, qualora l'ammissione  
allo stabilimento sia stata decretata ed  
autorizzata dall'autorità amministrativa,  
- dal l'Avvocato fiscale generale, o dal  
Magistrato d'appello, o dal Presidente del  
Tribunale di prima istanza, o dal  
Magistrato d'appello, quando l'ammissione  
essera decretata dall'autorità giudiziaria.

Art. 29. All'usato di ogni ricoverato la commissione  
si darà la visita entro il più breve termine possi-  
bile al Intendente g<sup>l</sup> della Direzione, ed  
al Intendente della Provincia in cui arvera-  
mente il medesimo; ~~questo ne influen-  
cia~~  
il Sindaco del comune di domicilio -

Art. 30. La dichiarazione d'usato conterrà il nome  
e la residenza della persona cui sarà stato  
consegnato il ricoverato, lo stato mentale  
di questi al momento della visita, e per quanto  
sia possibile il luogo in cui sarà stato d'ritto.

Art. 31. Vi sarà in cui ne rapporto contestazione  
sub'opportunità di rilasciare un ricoverato  
sarà facoltativo agli interessati di provocare  
una perizia medica per verificare lo stato  
del medesimo.

Questo privilegio sarà uff. dato a due  
medici nominati dall' autorità lausensib.  
Kation e giudiziali secondo i casi e  
questi due medici gli intercettati potranno  
aggiungere uno di loro scelta. L'onorario  
di questi periti sarà ~~dato~~ a carico degli  
intercettati.

### Capo VIII

#### Dei mezzi di sussistenza per i pubblici stabilimenti -

Art. 32 - Qualora un esatto sentimento dei neces-  
sità dello stato venga a far conoscere la  
necessità di nuovi ~~trattamenti~~ le spese  
di primo stabilimento saranno a carico  
dello stato.

Art. 33 - Le spese per il mantenimento dei pub-  
blici stabilimenti, a cui non potesse sod-  
disfare il danaro dei ricoverati, saranno  
a carico del bilancio delle divisioni, che  
vi mandano mentecatti.

Art. 34 - Il mantenimento dei mentecatti indigeni  
è a carico del bilancio provinciale.

Art. 35 - Le spese per questi sari sopportate  
per intero dalla provincia ove ebbe nascita  
il mentecatto, se egli non ha fissato altrove  
il suo domicilio; ovvero per metà dalla  
provincia in cui nacque, e per l'altra  
metà dalla provincia in cui l'è domiciliato  
nel caso in cui vi dimori da tre anni compiuti.  
Qualora poi il mentecatto non abbia avuto  
domicilio permanente; le spese per il suo  
mantenimento sarà fatta dalla provincia

^ accrescere il numero dei manicomii  
attualmente esistenti ^

Dove è nato.

art. 36 Allorché il mentecatto, o la sua famiglia  
o i suoi congiunti (a termini del codice  
civile) possono in parte sopprimere alla  
spese, la somma de' pagarsi della diverse  
parti sarà stabilita dall'Intendente della  
Provincia.

art. 37 Le condizioni di fortuna del mentecatto  
e dei suoi congiunti sarà provata per  
mezzo di uno stato di famiglia e dei  
beni della medesima da stendersi dal Consi-  
glio delegato.

art. 38 Le prove d'indigenza possono essere fatte  
anche dopo il collocamento del mentecatto nei  
pubblici stabilimenti; eppur il difetto  
di questo documento non potrà mai essere di  
ostacolo all'ammissione del medesimo negli  
stabilimenti pubblici.

art. 39 Spetta all'Intendente della Provincia il  
promuoverle le relative notizie.

(C. 811)

### Disposizioni regolamentari

art. 40 Un regolamento speciale, ~~proposto~~  
~~dal Consiglio Provinciale~~  
approvato con R. Decreto, determinerà  
il modo d'amministrazione interna dei  
pubblici stabilimenti, la pianta degli  
impiegati, le loro rispettive incumbenze  
relative al servizio religioso, sanitario  
ed economico; limiterà le funzioni Ammi-

istituzioni che dovranno inviare i loro  
mentecatti indigenti in uno piuttosto  
che in un altro degli attuali stabilimenti;  
provveder al modo di trasporto più oppor-  
tuno e più comodo degli indigenti;  
Esperir il prezzo delle forensioni, la qualità  
e la quantità del vitto agli indigenti,  
tutto insomma ciò che può influire sul  
buon andamento degli stabilimenti me-  
ditati; e finalmente determiner per  
i privati stabilimenti tutte le condizioni  
richieste per l'ammissione di questi ultimi,  
per la loro disciplina interna, e per la  
continuazione o cessazione del loro esercizio.

Domènico Dentini

Proposizione di legge  
del deputato B. Bentini  
18 febbraio 1890